

Norme contrattuali sulla tutela di soggetti affetti da patologie oncologiche

In via preliminare, occorre precisare che la contrattazione, nei diversi comparti del lavoro pubblico, non ha previsto norme specifiche applicabili ai soli soggetti affetti da patologie oncologiche. Infatti, la tutela di tali malattie si inserisce in un quadro più ampio di agevolazioni riconosciute ai dipendenti affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Complessivamente, infatti, i dipendenti pubblici godono dei seguenti benefici:

A. Garanzie riconosciute per qualsiasi malattia:

- a) conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio. Durante tale periodo:
 1. i primi 9 mesi di assenza sono interamente retribuiti;
 2. nei successivi 3 mesi la retribuzione viene decurtata del 10%;
 3. negli ultimi 6 mesi la retribuzione viene decurtata del 50%.
- b) ulteriore periodo di conservazione del posto di altri 18 mesi senza retribuzione.

B. Tutele aggiuntive per i dipendenti affetti da gravi patologie:

- a) i giorni di assenza per malattia conseguenti a ricovero ospedaliero o day-hospital, nonché i giorni di assenza dovuti alle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia) non incidono sul periodo di conservazione del posto di cui alla lettera A e, pertanto, si aggiungono a queste ultime e sono interamente retribuite.

C. Specifiche tutele previste solo per particolari settori:

- a) esclusione dal computo del periodo di conservazione del posto, per i dipendenti affetti da gravi patologie di cui al punto B, anche dei giorni di assenza dovuti alle conseguenze o agli effetti delle terapie salvavita (Scuola, Università e Area VII- università e ricerca);
- b) decorrenza retroattiva dei benefici di cui al punto B dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento della grave patologia (comparto Sanità e relative Aree dirigenziali III e IV);
- c) agevolazioni per particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, mediante un'ideale articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti affetti dalle particolari patologie di cui al punto B. (Ministeri, Agenzie fiscali, Presidenza del consiglio dei Ministri, Enti pubblici non economici, Sanità. Tale disciplina si applica anche alle Aree dirigenziali III e IV - Servizio Sanitario Nazionale- in quanto solo per le stesse è previsto un orario di lavoro giornaliero/settimanale).

SCHEMA RIASSUNTIVO

		interamente retribuiti	decurtazione 10%	decurtazione 50%	non retribuito
assenze giornaliere	per tutte le assenze per malattia	9 mesi	3 mesi	6 mesi	fino a 18 mesi
	Tutele per dipendenti affetti da gravi patologie	tutti i giorni di ricovero ospedaliero, day-hospital, effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia) (*)			
Ulteriori periodi di assenza	Ulteriori benefici per i dipendenti affetti da particolari patologie	oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.(**)			
agevolazioni orarie	Agevolazioni orarie per i dipendenti affetti da gravi patologie	le amministrazioni sono tenute a favorire un'ideale articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati al fine di agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche (***)			
	Decorrenza benefici	Dalla data di presentazione della domanda e non dal successivo accertamento della grave patologia (****)			

(*) tutti i comparti/aree

(**) solo Scuola, Università e Area VII

(***) solo per Ministeri, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enti pubblici non economici, Sanità. Tale disciplina si applica anche alle Aree Dirigenziali III e IV - Servizio Sanitario Nazionale- in quanto solo per queste è previsto un orario di lavoro giornaliero/settimanale.

(****) solo Sanità ed Aree Dirigenziali III e IV del Servizio Sanitario Nazionale

RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Si elencano i riferimenti normativi delle clausole contrattuali che prevedono quanto sopra descritto. Considerato che i CCNL hanno introdotto discipline analoghe, ma non identiche, in quasi tutti i comparti/aree di competenza, vengono riportate le relative norme.

SETTORE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Comparto Ministeri:

art. 21, commi 1, 2, 7, 7 bis e 7 quater, CCNL 16 maggio 1995, come integrato e modificato dall'art. 6, comma 1, CCNL 16 maggio 2001

1) Norme di carattere generale per qualsiasi malattia:

“1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.

7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie pari o superiori a quindici giorni o in caso di ricovero ospedaliero¹, e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero² al dipendente compete per intero l'indennità di amministrazione di cui all'art. 33 del CCNL 16 febbraio 1999. In tale periodo sono computati la giornata del sabato anche nei casi in cui l'orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni nonché i giorni festivi che ricadono all'interno dello stesso. In caso di malattia di durata inferiore ai quindici giorni l'indennità di amministrazione è decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza per malattia dividendo l'importo della stessa per 30 e moltiplicando il risultato per i giorni prescritti dal certificato medico

b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;

d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.

¹ Il CCNL integrativo 1994/1997 all'allegato A punto 5 lett. d) ha specificato che **per ricovero ospedaliero si intende anche il ricovero in day hospital**. Si precisa che nei CCNL degli altri comparti l'equiparazione del ricovero day-hospital a quello ospedaliero è stata introdotta direttamente nelle clausole contrattuali

² Per il comparto dei Ministeri l'art. 28, comma 5 del CCNL 14 settembre 2007 estende il beneficio anche al **“ricovero domiciliare certificato dalla ASL o struttura sanitaria competente, purchè sia sostitutivo del ricovero ospedaliero”**

2) Particolari patologie

“7 bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenza Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a).

7 quater. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 7 bis, le amministrazioni favoriscono un'ideale articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati”.

ANALOGAMENTE:

- **Comparto Enti pubblici non economici:**
 - Art.21 del CCNL del 6.7.1995, come integrato dall'art. 7, comma 1, del CCNL del 14.2.2001 e dall'art.32 del CCNL dell' 1.10.2007
- **Comparto Agenzie fiscali:**
 - Art. 49, commi 1, 2, 7, 8 e 10, CCNL del 28 maggio 2004
- **Comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri:**
 - Art. 47, commi 1, 2, 7, 8 e 10, CCNL del 17 maggio 2004
- **Comparto CNEL:**
 - Art. 24, commi 1, 2, 7 e 8, CCNL del 14 febbraio 2001
- **Comparto ENAC:**
 - Art. 24, commi 1, 2, 5-bis, 5-quater e 6, CCNL Registro Aeronautico Italiano del 14 luglio 1997, come integrato dall'art. 24, comma 1, lett. a) e c) e comma 2, CCNL del 19 dicembre 2001
- **Dirigenza Ministeri - Area I:**
 - Art. 23, commi 1, 2, 6 e 10, CCNL del 21 aprile 2006
- **Dirigenza Enti pubblici non economici e Agenzie fiscali - Area VI della dirigenza:**
 - Art.23 del CCNL dell' 1.8.2006
- **Dirigenza Presidenza del Consiglio dei Ministri - Area VIII:**
 - Art. 23, commi 1, 2, 6 e 10, CCNL del 13 aprile 2006
- **Dirigenza CNEL:**
 - Art. 23, commi 1, 2, 6 e 10, CCNL del 19 gennaio 2007
- **Dirigenza ENAC:**
 - Art. 24, commi 1, 2, 6 e 10, CCNL del 30 maggio 2007

SETTORE REGIONI-AUTONOMIE LOCALI

Comparto Regioni ed autonomie locali:

art. 21 del CCNL del 6.7.1995, come integrato dall'art. 10 del CCNL del 14.9.2000 e dall'art. 13 del CCNL del 5.10.2001

1) Norme di carattere generale per qualsiasi malattia:

“1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.

7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al presente contratto.

b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;

d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti”

2) Norme per le particolari patologie:

“7.bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo”.

ANALOGAMENTE:

- **Dirigenza Regioni ed autonomie locali – Area II**
 - Art.20 del CCNL del 10.4.1996
 - Art. 9 del CCNL del 12.2.2002
- **Segretari comunali e provinciali**
 - Art. 23 del CCNL del 16.5.2001

SETTORE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Comparto Sanità

Art. 23, commi 1, 2, 6 e 6 bis del CCNL del 01/09/1995 come integrato dall'art. 11 del CCNL integrativo del 20/09/2001

1) Norme di carattere generale per qualsiasi malattia:

“1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.

2. Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

6. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella 1 allegata al presente contratto.

b) 90% della retribuzione di cui alla lettera “a” per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera “a” per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;

d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti”.

2) Norme per particolari patologie:

“6.bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale della azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 6, lettera a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un'ideale articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento.”

ANALOGAMENTE:

- **Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale -Area III**
 - Art. 23 del CCNL del 05/12/1996 come integrato dall'art. 9 del CCNL del 10/02/2004

- **Dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale – Area IV**
 - Art. 24 del CCNL del 05/12/1996 come integrato dall'art. 9 del CCNL del 10/02/2004

SETTORE SCUOLA AFAM UNIVERSITA' E RICERCA

Comparto Scuola

Art. 17 del CCNL del 20.11.2007

1) Norme di carattere generale per qualsiasi malattia:

“1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.

Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;

b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.”

2) Norme per le particolari patologie

“9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione”

ANALOGAMENTE

- **Comparto Università**
 - CCNL 16.10.2008 – art. 35
- **AFAM (Accademie e conservatori)**
 - CCNL 16.2.2005 – art. 11
- **Dirigenza Area V**
 - CCNL 11.4.2006 – art. 25
- **Dirigenza Area VII**
 - CCNL 5.3.2008 – art. 20

Comparto Ricerca

Art. 17 del CCNL del 21.2.2002

N.B. Per le particolari patologie, si riporta la disciplina contenuta nel comma 3 del medesimo art. 17, che, per taluni aspetti, si differenzia da quella prevista nei suindicati CCNL del medesimo settore:

“3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica”